



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Bando per Azioni di Sistema negli esercizi commerciali del
Distretto del Commercio “Unione dei comuni della
Valsavioire- Energia per il commercio”
“BANDO RIPRESA CONSAPEVOLE 2.0”





UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

**Bando per Azioni di Sistema negli esercizi commerciali del Distretto del Commercio
"Distretto della Valsavioire- Energia per il commercio"**

INDICE

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- Art 1- premesse;
- Art 2- finalità e risorse;
- Art 3- soggetti beneficiari.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- Art 4- interventi ammissibili;
- Art 5- spese ammissibili;
- Art 6- caratteristiche dell'aiuto;
- Art 7- regime di aiuto "De Minimis".

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- Art 8- modalità di presentazione della domanda;
- Art 9- documentazione da presentare in sede di domanda.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

- Art 10- valutazione delle domande e formazione delle graduatorie;
- Art 11- rendicontazione degli investimenti e modalità di erogazione del contributo.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art 12- obblighi dei soggetti beneficiari;
- Art 13- revoche, controlli, rinunce;
- Art 14- riepilogo dei termini temporali;
- Art 15- trattamento dei dati personali.



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Bando per Azioni di Sistema negli esercizi commerciali del Distretto del Commercio “Distretto della Valsavioire- Energia per il commercio”

“BANDO RIPRESA CONSAPEVOLE 2.0”

Art. 1 – Premesse

Regione Lombardia ha reso pubblico in attuazione della D.d.u.o. 4971 del 12/04/2022 il bando per lo “Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024”.

In base a quanto previsto dal citato bando, il Distretto del Commercio della Valsavioire ha comunicato a Regione Lombardia la volontà di parteciparvi assicurando la predisposizione e pubblicazione di un bando a sostegno delle aziende private dislocate sul territorio distrettuale.

Art. 2 - Finalità e risorse

La presente misura è finalizzata a:

- Promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli investimenti diretti degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli Enti locali;
- Premiare in modo particolare le eccellenze progettuali, ovvero i Distretti più innovativi e strutturati, capaci di elaborare negli anni una strategia complessiva di sviluppo del territorio e di realizzare un piano di interventi coerente e articolato.

Le risorse economiche destinate ai soggetti privati, dopo l’espletamento del bando di cui alla Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valsavioire n. **32** del **23.06.2023**, ammontano a complessivi euro 200.000,00.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

- essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
- disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del bando, una unità locale, che sia collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio e che:
 - abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti;
 - disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di:
 - vendita al dettaglio di beni e/o servizi;
 - somministrazione di cibi e bevande;
 - prestazione di servizi alla persona;



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

- Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 “De minimis”;
- Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

Sono in ogni caso escluse le imprese che:

- Siano in possesso esclusivamente di codice Ateco per la vendita all'ingrosso (Codice 46 e sottocategorie)→ Sono ammissibili le imprese operanti nel settore della vendita all'ingrosso che posseggano da visura camerale almeno un codice Ateco rientrante nei settori ammissibili
- Siano in possesso esclusivamente di codice Ateco relativo al settore alberghiero (codice 55 e sottocategorie) → Sono ammissibili le imprese operanti nel settore alberghiero che posseggano da visura camerale almeno un codice Ateco rientrante nei settori ammissibili
- Rientrano tra le sale gioco e le attività economiche che già abbiano e/o prevedano aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo (intese quali spazi destinati agli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110.6 del R.D. 18.06.1931 n.773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e allo stazionamento del giocatore all'interno di esercizi con diversa attività prevalente) e/o locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito (intesi quali spazi allestiti specificatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110.6 del R.D.18.06.1931 n.773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”);
- Artigiani con laboratorio: sono ammissibili solo qualora, accanto all'attività produttiva, dispongano anche di locali per la vendita al dettaglio.
- Operino nel servizio del commercio al dettaglio per il tramite di rivenditori automatici, ovvero senza presenza in loco di personale addetto all'attività di vendita o somministrazione;
- Svolgano attività di call center e internet point;
- Svolgano attività finanziarie, di intermediazione mobiliare;
- Svolgano attività compro oro, argento e simili;
- Non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA ed altri albi, ruoli e registri camerali obbligatori per le relative attività;
- Imprese che operino nei seguenti settori/posseggano i seguenti codici ateco:
 - *47.78.94 dettaglio articoli per adulti;*
 - *92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o gettone;*
 - *92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse.*

Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

- Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
- Avviare, prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune competente, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in norma con gli obblighi contributivi ed in particolare:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito d'ufficio da parte dell'Unione dei Comuni della Valsavioire;
- Non aver situazioni debitorie nei confronti dei Comuni membri dell'Unione oltre che l'Unione stessa;
- Non aver situazione debitorie nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate – Verifica Inadempimenti;

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

Art. 4 – Interventi ammissibili

Sono ammissibili progetti di investimento che possono includere le seguenti tipologie di interventi:

- Riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti;
- Avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente;
- Accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

Gli interventi dovranno IN OGNI CASO interessare un'unità locale localizzata all'interno dell'area del Distretto.

Art. 5 - Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

A. Spese in conto capitale:

- Opere edili (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;
- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- Veicoli ad uso commerciale;
- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

B. Spese di parte corrente:

- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

- Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- Spese per eventi e animazione;
- Promozione, comunicazione pubblicità;
- Formazione del titolare o dei lavoratori;
- Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa.

Non saranno ritenuti ammissibili progetti composti esclusivamente da spese in conto corrente.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del **28/03/2022** e siano sostenute ed interamente quietanzate **entro la data di presentazione della domanda**, e comunque entro e non oltre il **30/11/2023** (data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande).

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

SOLO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI:

Sarà possibile presentare domanda per la prenotazione dei fondi dedicati prima della costituzione dell'impresa e prima del sostenimento delle spese, e procedere alla rendicontazione delle spese sostenute in seguito alla costituzione dell'azienda, e comunque entro e non oltre il **30/11/2023**.

Non sono ammissibili:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Acquisti in leasing o noleggi;
- Qualsiasi forma di auto fatturazione.

In ogni caso le spese dovranno:

- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

La soglia minima di spesa totale è fissata pari ad € 1.000,00.

Art. 6 – Caratteristiche dell'aiuto

L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.

L'aiuto è pari **al massimo al 50% della spesa ammissibile totale** (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all'importo delle spese in conto capitale. **L'importo massimo di contributo concedibile per ogni singola azienda è pari ad € 10.000,00**, salvo eventuali economie di spesa che verranno redistribuite come meglio specificato dall'art. 11 del presente bando.

Come calcolare il contributo massimo concedibile

1. Calcolare il totale delle spese in conto **capitale** (A)
2. Calcolare il totale delle spese di parte **corrente** (B)
3. Sommare spese in conto capitale e di parte corrente per ottenere il **totale budget di spesa** (A+B = C)
4. Calcolare il 50% del totale budget di spesa per ottenere l'ammontare del **massimo aiuto concedibile** (C / 2 = D)

Se il massimo aiuto concedibile fosse inferiore o uguale al totale delle spese in conto capitale, il contributo sarà pari al 50% del totale budget di spesa (se $D \leq A$, il contributo è pari a D)

Se il massimo aiuto concedibile fosse superiore al totale delle spese in conto capitale, il contributo sarà pari al totale delle spese in conto capitale (se $D > A$, il contributo è pari a A).

Esempi

Esempio 1:

- Importo totale budget di spesa: € 20.000
- Importo spese in conto capitale: € 11.000
- Importo spese di parte corrente: € 9.000
- Aiuto massimo concedibile: € 10.000
- L'aiuto è pari al 50% della spesa totale

Esempio 2:

- Importo totale budget di spesa: € 20.000
- Importo spese in conto capitale: € 9.000
- Importo spese di parte corrente: € 11.000



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

- Aiuto massimo concedibile: € 9.000
- L'aiuto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale

Gli aiuti previsti dal presente bando sono cumulabili con altre forme di aiuto, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo il rispetto del massimale pertinente. Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73. Se l'attività esercitata dal soggetto beneficiario è "commerciale", per poter fruire dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto del 4% sul contributo erogato, prevista dall'art. 28 - comma 2 - del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, il titolare/rappresentante legale deve precisare in sede di domanda, sotto la propria responsabilità, la destinazione esclusiva del contributo stesso all'acquisto di beni strumentali. Diversamente si farà luogo alla ritenuta.

Art. 7 - Regime di aiuto "De minimis": Elementi obbligatori

Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2).

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Non sono ammessi gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

ART. 8 – Modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo vanno presentate all'ufficio dell'Unione dei Comuni della Valsavioire (quale ente capofila del distretto) **a partire dalle ore 09:00 del giorno 10/07/2023 e fino alle ore 15:00 del giorno 30/11/2023, salvo esaurimento anticipato delle risorse.**

Le richieste devono essere consegnate a mezzo PEC al seguente indirizzo:

unione.valsavioire@pec.regione.lombardia.it

Le domande devono essere predisposte utilizzando la modulistica allegata al bando.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

Ogni Soggetto può presentare una sola domanda. La sede operativa deve essere già attiva al momento di presentazione della domanda (salvo nel caso di domande per gli aspiranti imprenditori).

Art. 9 – Documentazione da presentare in sede di domanda

Le imprese già costituite interessati al contributo, al fine di consentire l'istruttoria, dovranno fornire, in allegato:

- Carta identità legale rappresentante;
- Modulo A – Modulo di Domanda, completo di marca da bollo da €16,00;
- Modulo B – Prospetto spese;
- Copia delle fatture in formato elettronico, relativi pagamenti ed estratti conto;
- Eventuale copia del certificato di fine lavori e corretta posa impianti.

Gli aspiranti imprenditori interessati al contributo, al fine di consentire l'istruttoria, dovranno fornire, in allegato per la presentazione della domanda:

- Carta identità legale rappresentante;
- Modulo A1 – Modulo di Domanda per Aspiranti Imprenditori;
- Modulo B 1– Prospetto spese da sostenere.

SOLO gli aspiranti imprenditori dovranno fornire in seguito alla ricezione dell'esito positivo della domanda di contributo:



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

- Modulo C- Modulo per la rendicontazione delle spese;
- Modulo B2- Prospetto spese sostenute;
- Copia delle fatture in formato elettronico, relativi pagamenti ed estratti conto;
- Eventuale copia del certificato di fine lavori e corretta posa impianti.

I moduli sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante. Solo nel caso di assenza della firma digitale, i moduli potranno essere sottoscritti a mano dal Legale rappresentante ed accompagnati da carta d'identità dello stesso.

Tale potere di firma dovrà risultare presso il Registro delle Imprese.

L'Unione dei Comuni della Valsavioire (quale ente capofila del distretto), all'interno della fase di istruttoria formale e di istruttoria tecnica, può chiedere ai Soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari mediante l'invio di comunicazione PEC. Se il richiedente non rispondesse entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, la domanda risulterà inammissibile. Tale richiesta interrompe il termine per la conclusione del procedimento.

Art.9bis- Documentazione obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari

Tutte le imprese che ottengono la concessione del contributo a valere sul presente Bando sono obbligate entro 30 giorni dalla ricezione della PEC di concessione dello stesso ad inviare all'indirizzo unione.valsavioire@pec.regione.lombardia.it una fotografia del modello di targa di cui all'allegato D, stampata e apposta nell'unità produttiva oggetto dell'investimento.

Art. 10 - Valutazione delle domande e formazione graduatorie

L'istruttoria e la definizione dell'elenco delle domande risultate ammissibili, avverranno entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, o alla data di esaurimento fondi qualora antecedente.

La selezione dei progetti avverrà per il tramite di procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale verranno finanziate con un contributo pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, nel rispetto dei criteri riportati all'art. 6 del presente Bando fino ad un massimo di € 10.000,00.

Una volta terminata l'istruttoria si procederà alla formazione e all'approvazione di una specifica graduatoria, riportante anche l'elenco degli eventuali esclusi, che verrà pubblicata sul sito di ciascun comune parte del Distretto, a cui verrà accompagnata PEC individuale a ciascun partecipante.

La graduatoria diverrà esecutiva al termine della pubblicazione.

L'Unione dei Comuni della Valsavioire (quale ente capofila di distretto), potrà chiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e/o integrazioni mediante l'invio di comunicazione PEC. Le risposte dovranno obbligatoriamente



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

pervenire entro 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione della domanda e l'archiviazione definitiva. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni interrompe il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria della domanda di contributo.

Art. 11 - Modalità di erogazione del contributo

Una volta divenute esecutive le graduatorie si procederà alla comunicazione ufficiale di assegnazione del contributo agli aventi diritto e ad informare gli eventuali esclusi del motivo della loro non ammissione ai benefici previsti dal bando. La comunicazione avverrà per il mezzo di PEC personale a ciascun partecipante.

L'agevolazione prevede un'unica erogazione a saldo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

I fondi saranno impegnati fino al loro esaurimento. Qualora, in sede di istruttoria del primo bando, non fosse possibile assegnare integralmente il fondo disponibile, le risorse finanziarie che si rendessero disponibili per eventuali economie di spesa e/o per mancato esaurimento dello stanziamento iniziale, verranno assegnate incrementando il valore massimo dell'agevolazione (cfr. art. 6) in termini di importo concedibile, pur rimanendo ferma la percentuale massima contributiva pari al 50% e l'impossibilità di superare l'importo di spesa in conto capitale.

Art. 12 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Il Beneficiario è obbligato a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione della sovvenzione, la documentazione originale di spesa.

Il Beneficiario si obbliga inoltre:

- a. Al rispetto di tutte le prescrizioni e dei vincoli previsti dai provvedimenti regionali, ed in particolare dal Bando, nonché da eventuali successive loro integrazioni e modifiche;
- b. Apporre, a seguito della concessione del contributo la targa di Regione Lombardia per indicare che gli interventi sono stati realizzati con il concorso di Regione Lombardia;
- c. Mantenere l'attività commerciale all'interno del territorio del distretto del commercio per due anni dalla data di concessione del contributo;
- d. Conservare e mettere a disposizione dell'Unione dei Comuni della Valsaviore (quale ente capofila del distretto) o di qualsiasi altro ente preposto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- e. Ad accettare, in qualsiasi momento, le ispezioni, le indagini tecniche e i controlli che l'Unione dei Comuni della Valsaviore (quale ente capofila del distretto) e/o la Regione Lombardia, anche per il tramite di altro soggetto autorizzato, riterrà opportuno effettuare al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di concessione ed utilizzo dell'Intervento finanziario medesimo e la veridicità di quanto dichiarato e certificato in sede di domanda di ammissione e a fornire prontamente tutti i documenti e le informazioni che dovessero venire richiesti;



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

- f. Restituire l'aiuto finanziario a fondo perduto (maggiorato degli interessi legali previsti) in caso Regione Lombardia rilevi un'incongruenza delle spese sostenute rispetto alla normativa regionale;

Art. 13 – Revoche, controlli, rinunce

Il contributo regionale concesso può essere revocato dell'Unione dei Comuni della Valsavioire (quale ente capofila del distretto) qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni ed i vincoli previsti dal bando ed in particolare nel caso:

- di rinuncia del soggetto beneficiario comunicata mediante PEC;
- di mancato rispetto dei vincoli e delle indicazioni fornite nell'atto di concessione;
- di mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'investimento;
- in cui Regione Lombardia rilevi un'incongruenza delle spese sostenute rispetto alla normativa regionale e richieda all'Unione dei Comuni della Valsavioire (quale ente capofila del distretto) la restituzione del contributo sull'investimento non ammissibile.

L'Unione dei Comuni della Valsavioire (quale ente capofila del distretto) effettua idonei controlli a campione in qualsiasi momento anche mediante ispezioni e sopralluoghi su un numero non inferiore al 15% delle richieste finanziate al fine di controllare il corretto adempimento degli obblighi da parte del beneficiario.

Nel caso di revoca si procederà al recupero dell'agevolazione indebitamente percepita e degli interessi fatto salvo di ogni sanzione amministrativa.

Art. 14 Riepilogo date e termini temporali

- Per le imprese già costituite

Dal 28/03/2022 alla data di presentazione della domanda	Realizzazione delle spese
Entro 90 Giorni dalla data di chiusura dello sportello	Pubblicazione delle graduatorie
Entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie	Erogazione del contributo

- Per gli aspiranti imprenditori

Dal 28/03/2022 alla data di presentazione della domanda	Prenotazione dei fondi e in seguito realizzazione delle spese
Entro 90 Giorni dalla data di chiusura dello sportello	Pubblicazione delle graduatorie
Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie	Erogazione del contributo



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d'ora in poi Regolamento), informiamo che l'Unione dei Comuni della Valsavioire tratta i dati personali dell'interessato nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali. Il titolare del trattamento dei dati personali è Unione dei Comuni della Valsavioire. Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Unione dei Comuni della Valsavioire è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione , 10	00193	Roma	Ghirardini Daniela

L'informativa completa redatta ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento è reperibile presso gli uffici e scaricabile dal sito dell'Unione dei Comuni della Valsavioire <https://www.unionevalsavioire.bs.it/>